

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE ESTRATTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI

TESSERAMENTO 2010/2011

SEZIONE A

Nella previsione che il Decreto Ministeriale del 16 aprile 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 152 in tema di Assicurazione Obbligatoria degli Sportivi, ancorchè annullato dal Tribunale Regionale del Lazio con sentenza pubblicata il 30/3/2009, possa esser riformato nel corso del prossimo anno 2010, il Centro Sportivo Educativo Nazionale – CSEN – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. decide autonomamente di garantire i propri associati già dall'inizio della nuova annualità sociale che decorre dal 1° di settembre 2009, applicando i maggiori capitali previsti con le modalità di liquidazione (tabella delle Invaldità) presenti nel Decreto in premessa indicato.

Di comune accordo fra le Parti si conviene quindi che con decorrenza dalle ore 24 del 31 agosto 2009 la Convenzione in atto viene così modificata:

Art. 1)

La garanzia si intende prestata in favore di tutti gli iscritti al Centro Sportivo Educativo Nazionale – C.S.E.N. per gli infortuni accaduti:

- durante la pratica di attività sportive previste fra le finalità statutarie dello C.S.E.N. svolte sotto l'egida dell'Associazione ossia organizzate o anche partecipate dal Contraente o da Associazioni e Società sportive ad esso affiliate, così risultanti dalla tessera personale di ciascun iscritto.

Il Contraente conviene che gli iscritti che si dedicano ad attività particolarmente pericolose, quali alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, sci e idrosci con salto di trampolino, speleologia, guida slitte, non superino nel complesso l'1% del totale.

- durante gare, allenamenti o prove. Gli allenamenti e le prove, sia svolti in forma singola che collettiva ed organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza, dovranno essere effettuati in presenza di istruttori-tecnici delle stesse società e, ove possibile, utilizzando impianti e strutture sportive per le quali sia stato autorizzato l'utilizzo. Per gli sports motoristici valgono le esclusioni di cui all'art. 2) punto 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione;

- in occasione della frequentazione delle Sedi Sociali e durante la partecipazione attiva a manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione;

- durante i trasferimenti organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza o dalle istanze territoriali (provinciali o regionali C.S.E.N.), con l'utilizzo di mezzi trasporto sia pubblici che di proprietà di uno degli Enti predetti.

Si considerano mezzi pubblici anche gli automezzi appositamente noleggiati con o senza autista della Società di noleggio.

Limitatamente ai Dirigenti C.S.E.N. (provinciali, regionali e nazionali) questa garanzia "in itinere" viene estesa anche agli infortuni subiti in qualità di conducenti di veicoli privati limitatamente al tragitto necessario per partecipare, nelle rispettive funzioni istituzionali, a gare, manifestazioni, nonché in occasione di riunioni di organi dell'Associazione.

- in occasione delle partecipazioni a manifestazioni ufficiali all'estero.

Art. 2)

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

€ 80.000,00.= (ottantamila/00) per caso di MORTE;
€ 80.000,00.= (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con franchigia fissa ed assoluta del 6% (sei per cento) e che, per la pratica delle arti marziali e lotta nelle varie forme, si intende elevata al 10% (dieci per cento);

Art. 3) –Indennità forfettaria

Poiché l'erogazione di una indennità giornaliera da ricovero o da gessatura non è prevista dal Decreto citato in premessa si conviene che, limitatamente agli infortuni comportanti fratture ossee, radiologicamente accertate, che però abbiano esiti invalidanti non superiori alla franchigia contrattuale prevista dall'Art. 2, si darà luogo ad un risarcimento forfettario pari ad € 100,00.

Con riferimento ad infortuni che comportino lesioni al setto nasale si darà luogo ad un risarcimento forfettario di € 150,00.

Inoltre, limitatamente in favore dei giovani di età non superiore ad anni 15 è previsto un rimborso per spese odontoiatriche in seguito ad infortunio per un importo massimo non superiore ad € 350,00 nonché il rimborso forfettario di 80,00 € per l'acquisto di occhiali danneggiati durante la pratica sportiva.

SEZIONE B

In considerazione del fatto che il Contraente CSEN non ha ritenuto in passato di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni degli iscritti che non praticano attività propriamente sportive ma che partecipano all'Associazione per pratiche ricreative e ludico-motorie e che in favore di questi ora viene emessa una tessera speciale denominata **mini-promo** si provvede alla loro copertura esclusivamente con un massimale di :

€ 30.000,00.= (trentamila/00) per caso di MORTE;
€ 30.000,00.= (trentamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con franchigia fissa ed assoluta del 6% (sei per cento) e determinazione delle Invalidità con l'applicazione della Tabella presente nel Decreto in premessa indicato.

Art.4)

La copertura ha validità per un anno solare, la decorrenza della garanzia inizia dalle ore 24 del giorno di emissione della tessera, risultante dalla data apposta chiaramente sulla tessera stessa e cesserà al 365mo giorno successivo e comunque non oltre il periodo di validità della presente Convenzione. Pertanto la data di emissione deve essere obbligatoriamente indicata sulla tessera.

Art. 5)

In deroga all'Art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Limiti di età - le garanzie prestate si intendono in vigore anche per gli iscritti C.S.E.N. di età superiore ai 75 anni, ma non superiore ad anni 80 che partecipano a corsi di mantenimento fisico e motorio.

Per questi casi la validità delle garanzie è limitata ai soli infortuni che si verificassero nell'ambito delle palestre e dei luoghi preposti all'esercizio delle pratiche sopraindicate.

Qualora si presenti la necessità di prestare le garanzie di polizza in favore di iscritti che abbiano età superiore ai 75 anni ma che praticino attività diverse da quelle previste al punto precedente, la Società si riserva di concedere tale ulteriore deroga limitatamente ai singoli iscritti identificati nominativamente e comunque subordinandola alla presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica nonché l'assenza di qualsiasi patologia in atto.

Art. 6) Termini di liquidazione

La Società, accertata la risarcibilità del danno, provvederà alla liquidazione dell'indennizzo dovuto entro 60 giorni dal pervenimento della documentazione necessaria; a questo proposito sarà indispensabile la produzione del certificato di Pronto Soccorso.

Art. 7) Clausola catastrofale

Nel caso d'infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 2.000.000,00. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

Mantova, 31/08/10

LA SOCIETÀ'

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI
L'AGENTE GENERALE

Giorgio Gözzi

gm

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ESTRATTO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA INFORTUNI

TESSERAMENTO 2010/2011

Premesso che la Spettabile Contraente ha in corso con la FONDIARIA - SAI SPA la Convenzione Infortuni di cui la polizza madre N° M29028107/04 con la quale si assicurano tutti gli iscritti CSEN contro gli infortuni, considerata l'opportunità di offrire agli iscritti stessi una copertura assicurativa integrativa e volontaria, secondo le due seguenti opzioni "A" o "B".
La presente si intende prestata alle seguenti ulteriori garanzie:

INTEGRATIVA "A"

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

- € 10,00.= (dieci/00) quale **DIARIA DA RICOVERO O PERIODO DI GESSATURA** secondo le modalità specificate nei successivi Art. 1 e 2.
- € 1.000,00.= (mille/00) **RIMBORSO SPESE SANITARIE SIA DA RICOVERO CHE DOMICILIARI O AMBULATORIALI** come indicato nell'allegato N° 2. Tale rimborso sarà soggetto ad una franchigia fissa di € 150,00 (centocinquanta/00).
Il rimborso delle spese odontoiatriche sarà operativo limitatamente in favore di giovani di età non superiore ad anni 15 e non potrà superare il 50% della somma assicurata ferma restando la franchigia su indicata.

INTEGRATIVA "B"

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

- € 25,00.= (venticinque/00) quale **DIARIA DA RICOVERO O PERIODO DI GESSATURA** secondo le modalità specificate nei successivi Art. 1 e 2.
- € 2.000,00.= (duemila/00) **RIMBORSO SPESE SANITARIE SIA DA RICOVERO CHE DOMICILIARI O AMBULATORIALI** come indicato nell'allegato N° 2. Tale rimborso sarà soggetto ad una franchigia fissa di € 150,00 (centocinquanta/00).
Limitatamente alle spese di cura odontoiatriche la franchigia viene elevata a 200,00 (duecento/00) per infortunio.

Art. 1) – Diaria da ricovero per infortunio

Fondiarìa – SAI S.p.A. corrisponde, in caso di ricovero per infortunio dell'assicurato in istituto di cura, un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza. La durata massima è di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. L'indennizzo per la diaria da ricovero per infortunio viene corrisposto a partire dal 6° giorno successivo a quello di inizio della degenza ospedaliera.

Art. 2) – Diaria gesso

Se l'infortunio comporta l'immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo mediante demolizione comprese le osteosintesi ed i fissatori esterni (escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili), applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, Fondiarìa – SAI S.p.A. corrisponde all'assicurato un'indennità giornaliera fino alla rimozione della gessatura e comunque per un periodo massimo di 30 giorni per evento ed anno assicurativo. Viene riconosciuta la diaria per gessatura, indipendentemente dal provvedimento terapeutico adottato, anche per la frattura del bacino, del femore, della colonna vertebrale o per la frattura completa della costola purchè radiologicamente accertate. Non verrà invece equiparata all'immobilizzazione con gesso o altro materiale, l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali. Per la frattura della costola verrà corrisposta l'indennità prevista in polizza per una durata forfetaria di 15 giorni. Se l'infortunio comporta sia il ricovero che la gessatura, l'indennità da gessatura verrà corrisposta a partire dal giorno di dimissione.

Apparecchi immobilizzanti compresi nella garanzia

- Apparecchi immobilizzanti in fibre di vetro (scotch-cast, dyna-cast), in materiale acrilico
- Bendaggi amicati
- Docce/valve gessate
- Bendaggio Desault
- Minerve (anche in cuoio)
- Apparecchio di trazione cranica (tipo Halo)
- Trazione/immobilizzazione dita (tipo Iselin).

Tutori non equivalenti ad apparecchio gessato e quindi non compresi in garanzia

- Bendaggi, apparecchi, busti, corsetti cosiddetti "semirigidi"
- Apparecchi toraco-brachiali non gessati ed amovibili
- Bendaggi elastici adesivi (tensoplast, etc)
- Ortesi in genere (app. di posizione come plantari etc.)
- Collari di Schantz, Camp, simili.

L'applicazione della ginocchiera Donjoy è compresa in garanzia limitatamente al primo periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica) solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura o una rottura completa di legamento del ginocchio.

L'applicazione della stecca di Zimmer è compresa in garanzia limitatamente al periodo di assoluta immobilizzazione (che deve essere documentato con idonea certificazione medica) solo quando è stata documentata radiologicamente una frattura.

L'indennizzo per la diaria gesso viene corrisposto a partire dal 6° giorno successivo a quello dell'inizio dell'immobilizzazione.

Art. 3)

La durata della garanzia coinciderà con la validità della tessera CSEN secondo le modalità previste all'Art. 5 della polizza N° M29028107/00 relativa alle garanzie di base concesse automaticamente alla tessera stessa.

Art. 4)

Le adesioni alla presente polizza integrativa, effettuate all'atto dell'iscrizione, verranno comunicate dalla Direzione Nazionale CSEN con elenchi nominativi progressivamente numerati ed inviati a mezzo fax o e-mail a FONDIARIA - SAI SPA Agenzia di Mantova e la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pervenimento di tali comunicazioni.

DEFINIZIONI

RICOVERO:

degenza in Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento.

ISTITUTO DI CURA:

ospedale, clinica, casa di cura ed ogni altra struttura sanitaria di ricovero, dotata di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di stati patologici, mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato.

RIMBORSO SPESE SANITARIE DA RICOVERO

In caso di ricovero in Istituto di cura, la FONDIARIA – SAI SPA rimborsa, per ogni infortunio e nell'ambito della somma assicurata, le spese per:

- accertamenti diagnostici, effettuati durante il ricovero e, limitatamente alle strutture sanitarie pubbliche, anche quelli effettuati in situazioni di pronto soccorso senza successivo ricovero;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- acquisto apparecchi pretesici e terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami riguardanti il periodo di ricovero;
- rette di degenza;

- trasferimento dell'Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura o in ambulatorio, in Italia o all'estero, ed il ritorno, nonché il trasferimento da un Istituto di cura all'altro.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione di cartella clinica e di notule di spesa in originale oppure in copia nel caso sia intervenuto l'Ente di Assistenza Sanitaria Sociale con la prova della quota di concorso erogato dal predetto Ente.

RIMBORSO SPESE SANITARIE DOMICILIARI O AMBULATORIALI

In caso di infortunio la FONDIARIA – SAI SPA rimborsa, nell'ambito della somma assicurata, le spese sostenute per le seguenti prestazioni sanitarie non effettuate durante il ricovero:

- accertamenti diagnostici;
 - visite mediche e specialistiche, consulti;
 - medicinali prescritti dal medico curante;
 - prestazioni infermieristiche;
 - cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
 - cure termali, in base ad una diaria giornaliera onnicomprensiva pari al 3% della somma assicurata con la presente garanzia. La diaria è corrisposta nell'ambito della somma assicurata per ogni giorno di permanenza nella stazione termale e per un periodo massimo di 30 giorni per ogni anno assicurativo;
 - cure odontoiatriche;
 - acquisto di protesi odontoiatriche fino alla concorrenza di quattro volte l'importo previsto per identica voce di spesa dalla "Tariffa Minima Nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche approvata con DPR 28/12/1965 n. 1763".
- Sono escluse le spese per le protesi definite speciali dalla Tariffa stessa. Tuttavia le spese per protesi scheletriche in lega aurea o in lega diversa da quella prevista dalla Tariffa sono rimborsate alle condizioni stabilite per altre protesi scheletriche soggette ad indennizzo;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari;
 - acquisto e noleggio di carrozzelle ortopediche.

Il rimborso è effettuato a cura ultimata e previa presentazione delle notule di spesa in originale.

Mantova, 31/08/2010

LA SOCIETA'

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI
L'AGENTE GENERALE
Giorgio Gozzi
Jgm

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ESTRATTO DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE BASE

TESSERAMENTO 2010/2011

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1)

La FONDIARIA - SAI SPA alle Condizioni Generali e Particolari che seguono, garantisce la Contraente CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale - ed i propri Dirigenti contro il rischio della Responsabilità Civile derivante loro, ai sensi di legge, dalle attività proprie dell'Associazione come previste dallo statuto tese ad organizzare e promuovere iniziative sportive, culturali, sociali che si svolgano anche nei Paesi della Comunità Europea, purchè queste ultime avvengano in rappresentanza ufficiale della CSEN.-

Tale copertura si intende estesa alle istanze territoriali dell'Associazione quali i Comitati Regionali e Provinciali ed ai loro Dirigenti.

Art. 2)

L'assicurazione è operante altresì per la responsabilità civile derivante ad ogni Associazione, Circolo o Società Sportiva affiliata per i danni subiti da terzi compresi fra questi gli stessi iscritti per fatti che fossero ascrivibili alla responsabilità della singola Associazione e/o dei suoi Dirigenti o addetti in conseguenza di:

- a) di attività sportive, ricreative, culturali, formative e associative in genere, di gare allenamenti e prove, manifestazioni, riunioni e corsi in genere, campi scuole e simili;
- b) proprietà e conduzione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa in genere, escluse tribune, stadi, arene, cinodromi, velodromi e sferisteri;
- c) proprietà e conduzione dei locali dove hanno sede le varie strutture associative nonché esercizio di spacci e bevande purchè aperti ai soli soci tesserati;
- d) la conduzione e organizzazione di corsi di preparazione sportiva di ogni grado, purchè svolti sotto controllo diretti di tecnici o allenatori tesserati o di Dirigenti della Società stessa, nonché per tutte le attività che le Società Sportive, in aderenza a quanto indicato nelle schede di affiliazione, organizzano e promuovono sotto l'egida dello CSEN anche all'esterno dell'ambito fisico del Circolo o Associazione.

Art. 3) MASSIMALE


L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino alla concorrenza di :

€ 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà.

FRANCHIGIA

La presente garanzia si intende prestata con franchigia fissa ed assoluta di **€ 250,00** (duecentocinquanta/00) per sinistro limitatamente ai danni a cose ed animali.

Mantova, 31/08/2010

LA SOCIETA'
FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI
L'AGENTE GENERALE
Giorgio Bozzi


**CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE
ESTRATTO DELLA POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE
DEI TECNICI/ISTRUTTORI**

TESSERAMENTO 2010/2011

CONDIZIONI PARTICOLARI

Premesso che il Contraente Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) per sua funzione istituzionale promuove sul territorio Nazionale l'opera di Ente di Promozione Sportiva attraverso una struttura organizzativa diretta (Direzione Nazionale Comitati Regionali e Provinciali) e affiliando una rete di Associazione e Società Sportive a larga diffusione territoriale e considerato che le attività svolte comportano la presenza di tecnici, istruttori, allenatori, operatori del benessere e assistenti sociali, e del volontariato in genere, con la presente polizza si intende assicurare la Responsabilità Civile verso Terzi di ogni singolo operatore per tutti i danni, sia a persone che a cose, di cui possa essere reclamata una responsabilità per fatti di cui debba rispondere in conseguenza della propria specifica funzione, di tecnico dell'Ente.

MASSIMALI

€ 500.000,00

(cinquecentomila/00) per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose o animali di loro proprietà.

DECORRENZA DELLE COPERTURE

L'adesione al presente contratto si produrrà con l'invio per fax o e-mail da parte della Direzione Nazionale CSEN a FONDIARIA - SAI SPA Agenzia di Mantova di apposita scheda riportante le generalità e le note caratteristiche di ogni singolo operatore e la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno successivo il pervenimento di tali comunicazioni e cesserà il 365mo giorno successivo alla data di emissione della tessera e comunque non oltre il periodo di validità della presente Convenzione. Pertanto sulla tessera dovrà essere obbligatoriamente indicata la data di emissione.

Mantova, 31/08/2010

LA SOCIETA'

FONDIARIA - SAI
DIVISIONE SAI

L'AGENTE GENERALE

Giorgio Gozzi

gm

FONDIARIA-SAI S.p.A.

Sede Legale e Direzione Torino

10126 - Corso Galileo Galilei, 12

Tel. (+39) 011.6657111 - Fax (+39) 011.6657685

www.fonditaria-sai.it

Direzione Firenze

50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1

Tel. (+39) 055.47941

Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 167.043.712,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00818570012 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00006 - Società capogruppo del gruppo assicurativo Fonditaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030

GRUPPO
FONDIARISAI

